



Regione Campania  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD**  
 Corso Alcide de Gasperi, 167 – 80053 Castellammare di Stabia NA  
 P.I. C.F. - N° 06322711216  
**UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**  
 Tel 081/8729009 fax 081/8729516  
 E-mail [sabs@aslnapoli3sud.it](mailto:sabs@aslnapoli3sud.it) Sito : [www.aslnapoli3sud.it](http://www.aslnapoli3sud.it)

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEI CONTRATTI STIPULATI DA SO.RE.SA. S.p.A. PER LA FORNITURA DI GUANTI PER USO MEDICALE – AGGIUDICAZIONE QUADRIENNALE.**

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore del Servizio proponente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente;

**Premesso:**

So.Re.Sa. S.p.A. e' titolare in via esclusiva, in attuazione dell'art.6 comma 1 della L.R della Regione Campania n. 28/2003 modificata dalla L.R. 28/2005, della funzione di acquisto dei beni e attrezzature per le aziende del Servizio Sanitario della Regione Campania (AASSLL, AAOO, AAOOUU ed IRCCS);  
 che il Direttore Generale della So.Re.Sa. S.p.A., a seguito delle determine n° 22 del 29.03.2012 e n° 24 del 12.04.2012 con le quali ha aggiudicato la fornitura di **guanti per uso medicale**, ha provveduto alla stipula con le ditte sottoelencate dei relativi contratti – allegati alla presente di cui costituisce parte integrante (all. 1, 2, 3 e 4) – di cui ai repertori a fianco segnati:

DITTE AGGIUDICATARIE	REPERTORIO
Nacatur International Import Export Srl	39/12
Farmac Zabban SpA	41/12
Rays SpA	42/12
Nacatur International Import Export Srl	45/12

- Che la durata dei contratti è stata fissata in anni quattro;
- Che con nota prot.n° U006569 del 16.07.2012 la So.Re.Sa. S.p.A. ha richiesto a questa Azienda la trasmissione, ai sensi del decreto n° 58/2011, della delibera di presa d'atto della intervenuta stipulazione dei precitati contratti;

**Preso e dato atto** che i predetti contratti sono visionabili e disponibili sul sito informatico [www.soresa.it](http://www.soresa.it) della stessa So.Re.Sa. S.p.A.;

**Visto** che il Dipartimento Farmaceutico di questa A.S.L., con nota prot. n° 4989/DIF del 22/06/2012 acquisita in data 02/07/2012 prot. n° 2936 del Servizio ABS, ai fini della predisposizione della presa d'atto dei relativi contratti SoreSa SpA, ha comunicato il fabbisogno

annuale presunto della fornitura del materiale di che trattasi che qui di seguito si trascrive:

Lotto	Ditta	Prodotto	Codice CND	Prezzo cadauno	fabbisogno	Importo escl. IVA €
1	Nacatur	BIO MED (guanto chirURGICO in lattice monouso sterile con polvere lubrificante) mis 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9	T01010101	0,165	143.000	23.595,00
2	Nacatur	BIOMED MICRO mis 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9	T01010101	0,36	13.000	4.680,00
3	Nacatur	ORTHO-MED (guanto chirurgico sterile in lattice con polvere lubrificante per uso ortopedico) mis 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9	T01010101	0,38	20.800	7.904,00
4	Nacatur	BIOPLUS SALUS DM mis 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5	T01010102	0,245	38.000	9.310,00
6	Nacatur	BIOMED FREE MICRO mis 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9	T01010102	0,45	2.500	1.125,00
7	Nacatur	ORTHOMED FREE mis 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9	T01010102	0,48	1.500	720,00
8	Rays	BIOSYNTO mis 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9	T010102	0,54	16.000	8.640,00
	Rays	HYDROFEEL mis 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9	T010199	0,83	1.000	830,00
	Rays	HYDROBLU mis 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9	T010199	0,83	5.500	4.565,00
10	Farmac Zabban	GUANTI IN FILO DI COTONE mis 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9	T010199	0,488	14.300	6.978,00
11	Rays	BIOSAFE PLUS mis XS, S, M, L, XL	T010201	0,0244	3.530.000	86.132,00
12	Rays	BIOSAFE PF PLUS mis XS, S, M, L, XL	T010201	0,0279	445.000	12.416,00
13	Nacatur	MED VINIYL FREE FLEX mis XS, S, M, L, XL	T01020201	0,0175	186.500	3.264,00
15	Nacatur	MED NITRIL FREEM FLEX mis S, M, L	T01020299	0,0275	941.500	25.891,00
16	Nacatur	MED NITRYL FREE VERSIONE LONG mis S, M, L	T01020299	0,4	26.000	10.400,00
						<b>206.450,00</b>

**Considerato** che detto Dipartimento ha anche comunicato che la spesa presunta relativa agli acquisti per un anno di guanti per uso medicale è stimata in € 206.450,00= (Euro duecentoseimilaquattrocentocinquanta/00) escluso IVA;



**Tenuto conto** che detta spesa sarà accreditata in favore della So.Re.Sa. S.p.A. direttamente dalla Regione Campania sul conto n° 7000 all'uopo predisposto;

**Ritenuto:**

- che, per la frazione di anno in corso 01/08/2012-31/12/2012, la spesa presunta di € 86.020,85= (euro ottantaseimilaventi/85) + IVA al 21% pari ad € 18.064,38= (Euro diciottomilasessantaquattro/38) per un totale di € 104.085,23 (Euro centoquattromilaottantacinque/23) rientra nell'aut.23 dell'anno 2012 - conto 50101070101;
- di dover incaricare il Servizio G.E.F. ed il Servizio Controllo di Gestione di tenere conto, per i successivi anni interi della durata quadriennale dei contratti di cui trattasi, della prenotazione di spesa sullo stesso conto per l'importo annuo presunto di € 206.450,00=(Euro duecentoseimilaquattrocentocinquanta/00) +IVA al 21% pari ad € 43.354,50 (Euro quarantatremilatrecentocinquantaquattro/50) per un totale di € 249.804,50= (Euro duecentoquarantanovemilaottocentoquattro/50) e, per la frazione dell'ultimo anno 01/01/2016-31/07/2016, della prenotazione di spesa, sempre sul conto 50101070101, per l'importo presunto di € 120.429,19=(Euro centoventimilaquattrocentoventinove/19) + IVA al 21% pari ad € 25.290,13 (Euro venticinquemiladuecentonovanta/13) per un totale di € 145.719,32= (Euro centoquarantacinquemilasettecentodiciannove/32);

**Precisato** che questa Amministrazione si riserva di comunicare alla So.Re.Sa. S.p.A., tramite il Responsabile dell'Esecuzione, le eventuali modifiche dei fabbisogni che dovessero rivelarsi necessarie a seguito di intervenute nuove esigenze funzionali dell'A.S.L.;

**Ritenuto** di dover, a norma di legge, aderire ai precitati contratti stipulati dalla So.Re.Sa. S.p.A. nei limiti dei predetti fabbisogni annuali, contabilizzati con i prezzi unitari fissati in detti contratti;

**Rilevato** non esservi motivi ostativi a procedere trattandosi, nel caso de quo, di atto dovuto;

**PROPONE AL DIRETTORE GENERALE**



**Di prendere atto ed aderire** ai contratti stipulati dalla So.Re.Sa. S.p.A con le sottoindicate ditte per la fornitura quadriennale di **guanti per uso medicale**, visionabili e disponibili sul suo informatico:

DITTE AGGIUDICATARIE	REPERTORIO
Nacatur International Import Export Srl	39/12
Farmac Zabban SpA	41/12
Rays SpA	42/12
Nacatur International Import Export Srl	45/12

**Di approvare** il fabbisogno presunto annuale di questa A.S.L., indicato dal Direttore del Dipartimento Farmaceutico con nota prot. n° 4989/DIF del 22/06/2012, così come riportato nelle premesse del presente atto;

**Di riservarsi** di comunicare alla So.Re.Sa. S.p.A., tramite il Responsabile della Esecuzione individuato nel Responsabile del Dipartimento richiedente o suo delegato, le eventuali modifiche dei fabbisogni che dovessero rivelarsi necessarie a seguito di intervenute nuove esigenze funzionali di questa A.S.L.;

**Di imputare**, per la frazione di anno in corso 01/08/2012-31/12/2012, la spesa presunta di € 86.020,85= (euro ottantaseimilaventi/85) + IVA al 21% pari ad € 18.064,38= (Euro diciottomilasessantaquattro/38) per un totale di € 104.085,23 (Euro centoquattromilaottantacinque/23)

A

sull'apposito conto 50101070101 aut.23 dell'anno 2012;

**Di incaricare** il Servizio G.E.F. ed il Servizio Controllo di Gestione di tenere conto, per i successivi anni interi della durata quadriennale dei contratti di cui trattasi, della prenotazione di spesa sullo stesso conto per l'importo annuo presunto di € 206.450,00=(Euro duecentoseimilaquattrocentocinquanta/00) +IVA al 21% pari ad € 43.354,50 (Euro quarantatremilatrecentocinquantaquattro/50) per un totale di € 249.804,50= (Euro duecentoquarantanovemilaottocentoquattro/50) e, per la frazione dell'ultimo anno 01/01/2016-31/07/2016, della prenotazione di spesa, sempre sul conto 50101070101, per l'importo presunto di € 120.429,19=(Euro centoventimilaquattrocentoventinove/19) + IVA al 21% pari ad € 25.290,13 (Euro venticinquemiladuecentonovanta/13) per un totale di € 145.719,32= (Euro centoquarantacinquemilasettecentodiciannove/32);

**Di indicare**, ai sensi dell'art.300 del DPR n°207/2010 e dell'art. 3 del regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi, adottato con atto deliberativo del Direttore Generale n° 100 del 05.12.11, il Direttore del Dipartimento Farmaceutico richiedente o suo delegato come Responsabile del Procedimento;

**Di dare** immediata esecutività al presente provvedimento, stante la ragione di massima urgenza onde evitare la sospensione delle attività connesse all'approvvigionamento dei materiale trattato;

**Di dichiarare** l'atto non soggetto a controlli ex art. 35, L. R. C. n°32/1994;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
(Dott.ssa Carmela Frontoso)

IL DIRETTORE GENERALE

**Prendere atto** della dichiarazione di regolarità dell'istruttoria compiuta dal Servizio nonché della dichiarazione di legittimità tecnica ed amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede, sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario dott. Giuseppe Russo e nelle more della nomina del Direttore Amministrativo aziendale,

**DELIBERA**

Per i motivi in premessa evidenziati, che qui si danno per approvati e trascritti di:

**Prendere atto ed aderire** ai contratti stipulati dalla So.Re.Sa. S.p.A. per la fornitura quadriennale di **GUANTI PER USO MEDICALE**, visionabili e disponibili sul sito informatico della stessa, con le seguenti Ditte:

DITTE AGGIUDICATARIE	REPERTORIO
Nacatur International Import Export Srl	39/12
Farmac Zabban SpA	41/12
Rays SpA	42/12
Nacatur International Import Export Srl	45/12

**Approvare** il seguente fabbisogno presunto annuale di questa A.S.L. indicato dal Direttore del Dipartimento Farmaceutico con prot. n° 4989/DIF del 22/06/2012:

Lotto	Ditta	Prodotto	Codice CND	Prezzo cadauno	fabbisogno	Importo escl. IVA €
1	Nacatur	BIO MED (guanto chirURGICO in lattice monouso sterile con polvere lubrificante) mis 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9	T01010101	0,165	143.000	23.595,00
2	Nacatur	BIOMED MICRO mis 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9	T01010101	0,36	13.000	4.680,00
3	Nacatur	ORTHO-MED (guanto chirurgico sterile in lattice con polvere lubrificante per uso ortopedico) mis 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9	T01010101	0,38	20.800	7.904,00
4	Nacatur	BIOPLUS SALUS DM mis 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5	T01010102	0,245	38.000	9.310,00
6	Nacatur	BIOMED FREE MICRO mis 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9	T01010102	0,45	2.500	1.125,00
7	Nacatur	ORTHOMED FREE mis 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9	T01010102	0,48	1.500	720,00
	Rays	BIOSYNTO mis 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9	T010102	0,54	16.000	8.640,00
	Rays	HYDROFEEL mis 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9	T010199	0,83	1.000	830,00
9	Rays	HYDROBLU mis 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9	T010199	0,83	5.500	4.565,00
10	Farmac Zabban	GUANTI IN FILO DI COTONE mis 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9	T010199	0,488	14.300	6.978,00
11	Rays	BIOSAFE PLUS mis XS, S, M, L, XL	T010201	0,0244	3.530.000	86.132,00
12	Rays	BIOSAFE PF PLUS mis XS, S, M, L, XL	T010201	0,0279	445.000	12.416,00
13	Nacatur	MED VINIYL FREE FLEX mis XS, S, M, L, XL	T01020201	0,0175	186.500	3.264,00
15	Nacatur	MED NITRIL FREEM FLEX mis S, M, L	T01020299	0,0275	941.500	25.891,00
16	Nacatur	MED NITRYL FREE VERSIONE LONG mis S, M, L	T01020299	0,4	26.000	10.400,00
						<b>206.450,00</b>

**Riservarsi** di comunicare alla So.Re.Sa. S.p.A., tramite il Responsabile dell'Esecuzione, le eventuali modifiche dei fabbisogni che dovessero rivelarsi necessarie a seguito di intervenute

nuove esigenze funzionali di questa A.S.L.;

**Imputare**, per la frazione di anno in corso 01/08/2012-31/12/2012, la spesa presunta di € 86.020,85= (euro ottantaseimilaventi/85) + IVA al 21% pari ad € 18.064,38= (Euro diciottomilasessantaquattro/38) per un totale di € 104.085,23 (Euro centoquattromilaottantacinque/23) sull'apposito conto 50101070101 aut.23 dell'anno 2012;

**Incaricare** il Servizio G.E.F. ed il Servizio Controllo di Gestione di tenere conto, per i successivi anni interi della durata quadriennale dei contratti di cui trattasi, della prenotazione di spesa sullo stesso conto per l'importo annuo presunto di € 206.450,00=(Euro duecentoseimilaquattrocentocinquanta/00) +IVA al 21% pari ad € 43.354,50 (Euro quarantatremilatrecentocinquantaquattro/50) per un totale di € 249.804,50= (Euro duecentoquarantanovemilaottocentoquattro/50) e, per la frazione dell'ultimo anno 01/01/2016-31/07/2016, della prenotazione di spesa, sempre sul conto 50101070101, per l'importo presunto di € 120.429,19=(Euro centoventimilaquattrocentoventinove/19) + IVA al 21% pari ad € 25.290,13 (Euro venticinquemiladuecentonovanta/13) per un totale di € 145.719,32= (Euro centoquarantacinquemilasettecentodiciannove/32);

**Indicare**, ai sensi dell'art.300 del DPR n°207/2010 e dell'art. 3 del regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi, adottato con deliberazione del Direttore Generale n°100 del 05.12.2011, il Direttore del Dipartimento Farmaceutico richiedente - o suo delegato - come Responsabile dell'Esecuzione Contrattuale;


**Dare** immediata esecutività al presente provvedimento, stante la ragione di massima urgenza onde evitare la sospensione delle attività connesse all'approvvigionamento del materiale trattato;

**Dichiarare** l'atto non soggetto a controlli ex art. 35, L.R.C. n°32/1994;


**Inviare** copia del presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Farmaceutico, alla SoReSa SpA, al Servizio G.E.F. ed al Servizio Controllo di Gestione per tutto quanto di rispettiva competenza.

Il Servizio proponente sarà responsabile in via esclusiva della esecuzione della presente deliberazione curandone tutti i consequenziali adempimenti.

IL DIRETTORE SANITARIO  
( Dr. Giuseppe RUSSO)



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Maurizio D'AMORA)



39/12



**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI  
GUANTI PER USO MEDICALE**

**SO.RE.SA S.P.A.**

~

**NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.r.L.**

MEANIA  
1912

KA

## CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GUANTI PER USO MEDICALE

CIG n° 3638472214

L'anno **duemiladodici**, il giorno **otto** del mese di **maggio** presso la sede della So.Re.Sa. S.p.A. in Napoli, Centro Direzionale, Isola C/1 – Torre Saverio da una parte

**SO.RE.SA. S.p.A.**, con sede legale in Napoli, centro direzionale Isola C/1 Torre Saverio, partita IVA 04786681215, in persona del Consigliere Delegato, Avv. Francesco D'Ercole nato a Misurata (Libia) il 12.07.1946, CF. DRC FNC 46L 12 Z 326A e dotato dei poteri di rappresentanza, giusta verbale del C.d.A. del 27.04.2012

e dall'altra

**NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.r.L.**, in seguito denominata "impresa", con sede legale in Castelvechio di Monte Porzio (PU) alla Via Piave n. 12, P.IVA/C.F. 01313240424, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino al n. 0131324042, rappresentata ai fini del presente atto dal dott. Antonio Custode Dell'Angelo nato a Nardò il 14.06.1968, C.F. DLL NTN 68H14 F842P giusta procura speciale per il Notaio dott. Rocco Cozza di Senigallia del 27.06.2006, Rep. 91.936, Racc. 12.529

### PREMESSO

-che So.Re.Sa SpA è titolare, in via esclusiva, in attuazione dell'articolo 6, comma 1 della Legge Regionale della Regione Campania numero 28/2003, come modificata dalla Legge Regionale 28/2005, della funzione di acquisto dei beni e attrezzature per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Campania (AASSLL, AAOO, AAOOUU ed IRCCS) ;

-che con Determina della Soresa spa n. **22 del 29 marzo 2012** è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta esperita per l'affidamento della "FORNITURA DI GUANTI PER USO MEDICALE".

-che la Ditta NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.r.L, risultata aggiudicataria per l'importo di **euro 2.550.343,20** oltre Iva, ha prodotto la documentazione prevista dal comma 2, articolo 48 del decreto Legislativo 163/2006 e, pertanto, a norma del comma 8, articolo 11, del citato decreto legislativo, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, quindi si può procedere alla stipula del contratto di fornitura;

-che il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio presentato dalla Ditta riporta il "nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965 n. 575";

Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1)**

**Oggetto del contratto**

So.Re.Sa. affida all'Impresa, che accetta senza riserva alcuna, la "FORNITURA DI GUANTI PER USO MEDICALE" comprensivo di resa franco di imballo, trasporto e consegna alle strutture delle Aziende indicate nell'ordine.

Lotto	Descrizione Prodotto	Quantitativo per 48 mesi	Modello Offerto	Prezzo offerto	Valore quadriennale di aggiudica
1	guanti chirurgici sterili in lattice con polvere lubrificante a spessore standard differenziato dita - palmo - polso mis 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9	4.411.880	BIOMED (guanti chirurgici in lattice monouso sterili con polvere lubrificante)	€ 0,16500	€ 727.960,20
2	guanti chirurgici sterili in lattice con polvere lubrificante a spessore ridotto ( per microchirurgia) differenziato dita - palmo - polso - massima sensibilità, opaco tali da eliminare possibili riflessi alla luce mis 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9	619.200	BIOMED MICRO	€ 0,36000	€ 222.912,00
3	guanti chirurgici sterili in lattice con polvere lubrificante, ad elevato spessore ( per chirurgia ortopedica) differenziato dita - palmo - polso, opacchi tali da eliminare possibili riflessi alla luce mis 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9	2.068.200	ORTHOMED ( guanto chirurgico sterile in lattice con polvere lubrificante per uso ortopedico)	€ 0,38000	€ 785.916,00
4	guanti chirurgici sterili in lattice depolverati a spessore standard differenziato dita - palmo- polso mis 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5	1.385.600	BIOPLUS SALUS DM	€ 0,24500	€ 339.472,00
13	guanti monouso per esplorazione in vinile elasticizzato mis XS, S, M, L, XL	13.519.600	MED VINIL FREE FLEX	€ 0,01750	€ 236.593,00
15	guanti non sterili in nitrile, sintetico senza polvere mis S, M, L	8.636.000	MED VINIL FREEM FLEX	€ 0,02750	€ 237.490,00

**Articolo 2)**  
**Norme regolatrici dell'appalto**

La fornitura viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti:

- dalle clausole del presente atto, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- del Capitolato Speciale che si allega a questo atto sotto la lettera "A" in copia;
- delle disposizioni di cui la D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010;
- dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dall'offerta economica presentata dall'Impresa in sede di gara, che si allega a questo atto con la lettera "B" in copia.

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

**Articolo 3)**  
**Durata ed ammontare della fornitura**

La durata della fornitura è di 48 mesi. L'importo contrattuale, come dall'offerta presentata dalla Impresa ammonta ad Euro 2.550.343,20 al netto dell'I.V.A.

Come previsto dall'art. 3 del Capitolato Speciale, i quantitativi potranno essere soggetti a variazione in aumento o diminuzione rispetto ai quantitativi stimati.

Qualora nel corso di ciascun anno di fornitura si dovesse verificare un incremento dei test superiore al 20% rispetto al fabbisogno annuale presunto previsto nell'allegato B1 al Capitolato Speciale, la ditta fornitrice sarà tenuta a praticare un ulteriore sconto del 5% sul prezzo offerto che potrà essere praticato sotto forma di nota di credito.

Soresa si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore nel periodo di efficacia del presente contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, alle medesime condizioni, corrispettivi e termini stabiliti dal presente atto, fino a concorrenza di 1/5 (un quinto) dell'importo massimo contrattuale, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923 n. 2240.

Soresa si riserva altresì la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione dell'importo della fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto) ai sensi dell'art. 11 R.D. 18/11/1923 n. 2240.

#### Articolo 4)

##### Pagamenti e verifiche di conformità

I pagamenti verranno disposti entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte di So.Re.Sa., previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento competente, designato ai sensi dell'art. 274 D.P.R. 207/2010, della prestazione effettuata in termini di quantità e di qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

La fattura dovrà essere intestata a So.Re.Sa. e dovrà riportare il riferimento dell'ordine (n° ordine, data, Azienda richiedente, punto ordinante e luogo di consegna, nonché il/i codice/i prodotto/i previsto nell'anagrafica Soresa).

Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte di So.Re.Sa. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.

I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario n.

**IBAN: IT 38 Z06060 24300CC0540050239**

In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione So.Re.Sa. non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.

Le attività di verifica di conformità saranno effettuate dal Responsabile del Procedimento designato da ciascuna azienda ospedaliera in relazione al corrispondente acquisto.

Soresa potrà comunque svolgere attività di supervisione e controllo, anche attraverso controllo a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario a favore delle aziende sanitarie.

#### Articolo 5)

##### Termini di esecuzione del contratto

Non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto ex art. 153 comma 2 D.P.R. 207/2010, il Direttore dell'Esecuzione, mediante comunicazione formale, indicherà all'aggiudicatario la data a partire dalla quale avrà inizio ufficialmente la fornitura.

Le consegne dovranno essere effettuate previo apposito ordinativo a cura, rischio e spese del fornitore presso i singoli magazzini indicati all'atto dell'ordine dalle Aziende richiedenti dalle ore 08:30 alle 13:00 di giorni feriali escluso il sabato.

La merce dovrà essere conforme all'ordine trasmesso dal Servizio competente e, in caso contrario, non sarà accettata dai magazzini.

Qualora non vi sia rispondenza tra quantità richiesta e confezione disponibile commercializzata, l'ordine dovrà essere evaso, in difetto, il materiale dovrà essere consegnato entro massimo 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, salvo casi di urgenza rispetto ai quali i tempi di consegna sono da concordarsi direttamente con il Responsabile del Servizio preposto, comunque entro e non

oltre 24 ore dal ricevimento dell'ordine. I prodotti all'atto della consegna devono avere data di scadenza non inferiore ai 2/3 della durata complessiva di validità. Se per qualsivoglia motivo i prodotti saranno consegnati con periodo di validità inferiore e accettati per motivi di urgenza dovranno essere cambiati alla loro scadenza.

Nel caso di consegna di prodotti con difformità qualitativa, il fornitore ha l'obbligo di ritirare e sostituire detti prodotti entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di contestazione da parte della Stazione Appaltante.

Peraltro, in difetto di ritiro nel predetto termine che si protragga oltre 15 (quindici) giorni lavorativi, la Stazione Appaltante ha facoltà di restituirli al fornitore a spese ed oneri a carico di quest'ultimo.

#### **Articolo 6)**

##### **Penali**

In caso di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, nella fornitura, e di quanto a corredo della stessa, rispetto al termine massimo stabilito al precedente art. 5, Soresa applicherà al fornitore una penale pari al 3% Iva esclusa, del valore della fornitura oggetto di inadempimento per ogni giorno lavorativo di ritardo, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

In caso di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito al precedente art. 5, Soresa applicherà al fornitore una penale pari al 5% dell'imponibile della fornitura oggetto dell'inadempimento per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali vengono applicate su proposta del Direttore dell'esecuzione.

L'impresa è altresì soggetta all'applicazione di penalità quando si rende colpevole di deficienza nella qualità dei beni forniti, delle prestazioni o dei materiali impiegati.

E' sempre comunque fatto salva per So.Re.Sa. la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e dalle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

I rimborsi per danni e le penali inflitte, saranno trattenute sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'impresa dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile "delle risoluzioni del contratto".

#### **Articolo 7)**

##### **Certificato di buona esecuzione**

Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dal Direttore dell'Esecuzione al fine di attestare la regolare esecuzione della fornitura.

Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzate pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.

#### Articolo 8)

##### Risoluzione dell'appalto

In caso di inadempimento del fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine di 15 giorni, che sarà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dalla Stazione Appaltante So.Re.Sa. ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di incamerare la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno.

In ogni caso So.Re.Sa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata A/R:

- in caso di applicazioni di penali superiori al 10% (dieci per cento) dell'importo del presente contratto;

■ dopo tre successive contestazioni scritte per consegne o prestazioni qualitativamente e/o quantitativamente non rispondenti alle ordinazioni, So.Re.Sa. avrà la facoltà di risolvere il contratto provvedendo ad affidare la fornitura al secondo in graduatoria, fino alla scadenza del termine di appalto, con obbligo dell'impresa di risarcire i danni economici e di sottostare altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolgerà a beneficio dell'Azienda.

in caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi derivanti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- in caso di subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- in caso di perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione di un contratto con una Pubblica Amministrazione;
- in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali.
- Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile "delle risoluzioni del contratto".

#### Articolo 9)

##### Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva fino a concorrenza della somma di Euro **1.322.873,67**

So.Re.Sa.:

- a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa;

b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;

c) può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che So.Re.Sa. abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione definitiva si svincola con le modalità di cui all'art. 113 d.Lgs 163/06.

#### **Articolo 10)**

##### **Subappalto**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa istanza dell'Impresa ed autorizzazione di So.Re.Sa., e nel rispetto dell'Art.118 D.Lgs 163/06 le prestazioni che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità concordate.

So.Re.Sa. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

#### **Articolo 11)**

##### **Responsabili del contratto**

So.Re.Sa. nomina Direttore dell'esecuzione del contratto l'Avv. Gianmarco Massa, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

Le aziende sanitarie provvedono, ai sensi dell'art.274 del D.P.R. n. 207/2011, alla nomina di un proprio responsabile del procedimento con compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase dell'esecuzione contrattuale .

L'impresa indica quale responsabile dell'esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Direttore dell'esecuzione di cui sopra il signor

L'impresa dichiara altresì che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail/pec al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: **0721/955.681**

L'impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.

Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di "ok" ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'impresa.

Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

**Articolo 12)**  
**Deroga all'eccezione di inadempimento**

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

**Articolo 13)**  
**Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

**Articolo 14)**  
**Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

Quando l'appaltatore non assolve agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3

**Articolo 15)**  
**Obblighi a carico dell'Impresa derivanti dal Protocollo di legalità e dalle previsioni di cui all'art. 3, L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall'art. 3 della L. n.136/2010, l'Impresa:

- a. ha l'obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- b. deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta;

L'impresa assume, altresì, l'obbligo di:

1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo della gara (CIG 3638472214). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

#### Articolo 16)

#### Dichiarazioni rese dall'Impresa in ottemperanza al Protocollo di legalità

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'Impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

- 1) L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8).
- 2) L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
- 3) L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
- 4) L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del d.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

5) L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

6) L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

**Articolo 17)  
Controversie**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto sono devolute al Giudice Ordinario.  
Foro esclusivo è quello di Napoli.


**Articolo 18)  
Spese di contratto e trattamento fiscale**


Tutte le spese del presente contratto sono a carico dell'Impresa.

**Articolo 19)  
Rinvio alla legislazione vigente**

Per quanto non previsto nel presente contratto, nel disciplinare e nel capitolato speciale di gara, si rinvia alla legislazione vigente in materia.


Firma per accettazione  
Nacatur International Import Export SrL

  
NACATUR  
International  
Import Export s.r.l. a s.u.  
Via Piave n. 12  
61040 Casale Varchile di Monteporio (PU)  
C.F. e P. IVA 01713240424

  
So.Re.Sa. SpA  
Il Consigliere Delegato  
(Avv. Francesco D'Ercole)

**Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, ai sensi dell'art. 1341 II° comma cc.**

Nacatur International Import Export SrL

  
NACATUR  
International  
Import Export s.r.l. a s.u.  
Via Piave n. 12  
61040 Casale Varchile di Monteporio (PU)  
C.F. e P. IVA 01713240424

41/12



**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI  
GUANTI PER USO MEDICALE**

**SO.RE.SA S.P.A.**

**FARMAC ZABBAN S.p.A.**

ANITA  
DIB

CA

## CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GUANTI PER USO MEDICALE

CIG n° 36390238C5

L'anno **duemiladodici**, il giorno **sette** del mese di **maggio** presso la sede della So.Re.Sa. S.p.A. in Napoli, Centro Direzionale, Isola C/1 – Torre Saverio da una parte

**SO.RE.SA. S.p.A.**, con sede legale in Napoli, centro direzionale Isola C/1 Torre Saverio, partita IVA 04786681215, in persona del Consigliere Delegato, Avv. Francesco D'Ercole nato a Misurata (Libia) il 12.07.1946, CF. DRC FNC 46L 12 Z 326A e dotato dei poteri di rappresentanza, giusta verbale del C.d.A. del 27.04.2012

e dall'altra

**FARMAC ZABBAN S.p.A.**, in seguito denominata "impresa", con sede legale in Calderara di Reno (BO) alla Via Persicetana n. 26, P.IVA 00503151201, C.F. 00322800376, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bologna al n. 00322800376, rappresentata ai fini del presente dal Legale Rappresentante dott. Gino Zabban nato a Bologna il 11.05.1943, C.F. **BGNI43E11A944K**

### PREMESSO

-che So.Re.Sa SpA è titolare, in via esclusiva, in attuazione dell'articolo 6, comma 1 della Legge Regionale della Regione Campania numero 28/2003, come modificata dalla Legge Regionale 28/2005, della funzione di acquisto dei beni e attrezzature per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Campania (AASSLL, AAOO, AAOOUU ed IRCCS) ;

-che con Determina della Soresa spa n. 22 del 29 marzo 2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta esperita per l'affidamento della "FORNITURA DI GUANTI PER USO MEDICALE".

-che la Ditta FARMAC ZABBAN SPA, risultata aggiudicataria per l'importo di **euro 105.794,50** oltre Iva, ha prodotto la documentazione prevista dal comma 2, articolo 48 del decreto Legislativo 163/2006 e, pertanto, a norma del comma 8, articolo 11, del citato decreto legislativo, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, quindi si può procedere alla stipula del contratto di fornitura;

-che il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio presentato dalla Ditta riporta il "nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965 n. 575";

Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1)

### Oggetto del contratto

So.Re.Sa. affida all'Impresa, che accetta senza riserva alcuna, la "FORNITURA DI GUANTI PER USO MEDICALE" comprensivo di resa franco di imballo, trasporto e consegna alle strutture delle Aziende indicate nell'ordine.

Lotto	Descrizione Prodotto	Quantitativo per 48 mesi	Modello Offerto	Prezzo offerto	Valore quadriennale di aggiudica
10	Guanti in filo mis. 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9	216.792	GUANTI IN FILO DI COTONE	€ 0,48800	€ 105.794,50

### Articolo 2)

#### Norme regolatrici dell'appalto

La fornitura viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti:

- dalle clausole del presente atto, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- del Capitolato Speciale che si allega a questo atto sotto la lettera "A" in copia;
- delle disposizioni di cui la D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010;
- dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dall'offerta economica presentata dall'Impresa in sede di gara, che si allega a questo atto con la lettera "B" in copia.

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

### Articolo 3)

#### Durata ed ammontare della fornitura

A.

b

La durata della fornitura è di 48 mesi. L'importo contrattuale, come dall'offerta presentata dalla Impresa ammonta ad Euro 105.794,50 al netto dell'I.V.A.

Come previsto dall'art. 3 del Capitolato Speciale, i quantitativi potranno essere soggetti a variazione in aumento o diminuzione rispetto ai quantitativi stimati.

Qualora nel corso di ciascun anno di fornitura si dovesse verificare un incremento dei test superiore al 20% rispetto al fabbisogno annuale presunto previsto nell'allegato B1 al Capitolato Speciale, la ditta fornitrice sarà tenuta a praticare un ulteriore sconto del 5% sul prezzo offerto che potrà essere praticato sotto forma di nota di credito.

Soresa si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore nel periodo di efficacia del presente contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, alle medesime condizioni, corrispettivi e termini stabiliti dal presente atto, fino a concorrenza di 1/5 (un quinto) dell'importo massimo contrattuale, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923 n. 2240.

Soresa si riserva altresì la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione dell'importo della fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto) ai sensi dell'art. 11 R.D. 18/11/1923 n. 2240.

#### Articolo 4)

#### Pagamenti e verifiche di conformità

I pagamenti verranno disposti entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte di So.Re.Sa., previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento competente, designato ai sensi dell'art. 274 D.P.R. 207/2010, della prestazione effettuata in termini di quantità e di qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

La fattura dovrà essere intestata a So.Re.Sa. e dovrà riportare il riferimento dell'ordine (n° ordine, data, Azienda richiedente, punto ordinante e luogo di consegna, nonché il/i codice/i prodotto/i previsto nell'anagrafica Soresa).

Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte di So.Re.Sa. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.

I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario n.

**IBAN: IT 76 T 07072 02410 029000605037**

In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione So.Re.Sa. non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopra indicato.

Le attività di verifica di conformità saranno effettuate dal Responsabile del Procedimento designato da ciascuna azienda ospedaliera in relazione al corrispondente acquisto.

Soresa potrà comunque svolgere attività di supervisione e controllo, anche attraverso controllo a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario a favore delle aziende sanitarie.

a

**Articolo 5)**  
**Termini di esecuzione del contratto**

Non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto ex art. 153 comma 2 D.P.R. 207/2010, il Direttore dell'Esecuzione, mediante comunicazione formale, indicherà all'aggiudicatario la data a partire dalla quale avrà inizio ufficialmente la fornitura.

Le consegne dovranno essere effettuate previo apposito ordinativo a cura, rischio e spese del fornitore presso i singoli magazzini indicati all'atto dell'ordine dalle Aziende richiedenti dalle ore 08:30 alle 13:00 di giorni feriali escluso il sabato.

La merce dovrà essere conforme all'ordine trasmesso dal Servizio competente e, in caso contrario, non sarà accettata dai magazzini.

Qualora non vi sia rispondenza tra quantità richiesta e confezione disponibile commercializzata, l'ordine dovrà essere evaso, in difetto, il materiale dovrà essere consegnato entro massimo 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, salvo casi di urgenza rispetto ai quali i tempi di consegna sono da concordarsi direttamente con il Responsabile del Servizio preposto, comunque entro e non oltre 24 ore dal ricevimento dell'ordine. I prodotti all'atto della consegna devono avere data di scadenza non inferiore ai 2/3 della durata complessiva di validità. Se per qualsivoglia motivo i prodotti saranno consegnati con periodo di validità inferiore e accettati per motivi di urgenza dovranno essere cambiati alla loro scadenza.

Nel caso di consegna di prodotti con difformità qualitativa, il fornitore ha l'obbligo di ritirare e sostituire detti prodotti entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di contestazione da parte della Stazione Appaltante.

Peraltro, in difetto di ritiro nel predetto termine che si protragga oltre 15 (quindici) giorni lavorativi, la Stazione Appaltante ha facoltà di restituirli al fornitore a spese ed oneri a carico di quest'ultimo.

**Articolo 6)**  
**Penali**

In caso di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, nella fornitura, e di quanto a corredo della stessa, rispetto al termine massimo stabilito al precedente art. 5, Soresa applicherà al fornitore una penale pari al 3% Iva esclusa, del valore della fornitura oggetto di inadempimento per ogni giorno lavorativo di ritardo, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

In caso di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito al precedente art. 5, Soresa applicherà al fornitore una penale pari al 5% dell'imponibile della fornitura oggetto dell'inadempimento per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali vengono applicate su proposta del Direttore dell'esecuzione.

L'impresa è altresì soggetta all'applicazione di penalità quando si rende colpevole di deficienza nella qualità dei beni forniti, delle prestazioni o dei materiali impiegati.

B

E' sempre comunque fatto salva per So.Re.Sa. la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e dalle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

I rimborsi per danni e le penali inflitte, saranno trattenute sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'impresa dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile "delle risoluzioni del contratto".

#### Articolo 7)

#### Certificato di buona esecuzione

Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dal Direttore dell'Esecuzione al fine di attestare la regolare esecuzione della fornitura.

Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.

#### Articolo 8)

#### Risoluzione dell'appalto

In caso di inadempimento del fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine di 15 giorni, che sarà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dalla Stazione Appaltante So.Re.Sa. ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di incamerare la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno.

In ogni caso So.Re.Sa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata A/R:

- in caso di applicazioni di penali superiori al 10% (dieci per cento) dell'importo del presente contratto;
- dopo tre successive contestazioni scritte per consegne o prestazioni qualitativamente e/o quantitativamente non rispondenti alle ordinazioni, So.Re.Sa. avrà la facoltà di risolvere il contratto provvedendo ad affidare la fornitura al secondo in graduatoria, fino alla scadenza del termine di appalto, con obbligo dell'impresa di risarcire i danni economici e di sottostare altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolgerà a beneficio dell'Azienda.
- in caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi derivanti dall'art. 3' della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- in caso di subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;

ANIA

RS

- 
- in caso di perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione di un contratto con una Pubblica Amministrazione;
  - in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali.
  - Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile "delle risoluzioni del contratto".

**Articolo 9)**  
**Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva fino a concorrenza della somma di **Euro 19.741,45**.

So.Re.Sa.:

- a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa;
- b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
- c) può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che So.Re.Sa. abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione definitiva si svincola con le modalità di cui all'art. 113 d.Lgs 163/06.



**Articolo 10)**  
**Subappalto**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa istanza dell'Impresa ed autorizzazione di So.Re.Sa., e nel rispetto dell'Art.118 D.Lgs 163/06 le prestazioni che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità concordate.

So.Re.Sa. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

**Articolo 11)**  
**Responsabili del contratto**

So.Re.Sa. nomina Direttore dell'esecuzione del contratto l'Avv. Gianmarco Massa, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione

f

della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

Le aziende sanitarie provvedono, ai sensi dell'art.274 del D.P.R. n. 207/2011, alla nomina di un proprio responsabile del procedimento con compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase dell'esecuzione contrattuale .

L'impresa indica quale responsabile dell'esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Direttore dell'esecuzione di cui sopra il signor

L'impresa dichiara altresì che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail/pec al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: **051/31.84.72**

L'impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.

Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di "ok" ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'impresa.

Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

#### **Articolo 12)**

#### **Deroga all'eccezione di inadempimento**

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.



#### **Articolo 13)**

#### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

#### **Articolo 14)**

#### **Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3

CA

1  
M

#### Articolo 15)

### Obblighi a carico dell'Impresa derivanti dal Protocollo di legalità e dalle previsioni di cui all'art. 3, L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall'art. 3 della L. n.136/2010, l'Impresa:

- a. ha l'obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- b. deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta;

L'impresa assume, altresì, l'obbligo di:

1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo della gara (CIG 36390238C5). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

1/2

#### Articolo 16)

### Dichiarazioni rese dall'Impresa in ottemperanza al Protocollo di legalità

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'Impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

- 1) L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8)
- 2) L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
- 3) L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

R

67

- 4) L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del d.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
- 5) L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
- 6) L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

**Articolo 17)  
Controversie**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto sono devolute al Giudice Ordinario.  
Foro esclusivo è quello di Napoli.

**Articolo 18)  
Spese di contratto e trattamento fiscale**

Tutte le spese del presente contratto sono a carico dell'Impresa.


**Articolo 19)  
Rinvio alla legislazione vigente**

Per quanto non previsto nel presente contratto, nel disciplinare e nel capitolato speciale di gara, si rinvia alla legislazione vigente in materia.


BR

Firma per accettazione

Farmac Zabban SpA  
Il Legale Rappresentante ed Amministratore Unico  
Dr. Gino Zabban




Sp.Re.Sa. SpA  
Il Consigliere Delegato  
(Avv. Francesco D'Ercole)



Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, ai sensi dell'art. 1341 II° comma cc.

Per espressa approvazione Farmac Zabban SpA  
Il Legale Rappresentante ed Amministratore Unico  
Dr. Gino Zabban



42/12



**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI  
GUANTI PER USO MEDICALE**

**SO.RE.SA S.P.A.**

~  
**RAYS S.p.A.**

STAMPATA

*[Handwritten signature]*

## CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GUANTI PER USO MEDICALE

CIG n° 3638973F80

L'anno **duemiladodici**, il giorno **ventinove** del mese di **maggio** presso la sede della So.Re.Sa. S.p.A. in Napoli, Centro Direzionale, Isola C/1 – Torre Saverio da una parte

**SO.RE.SA. S.p.A.**, con sede legale in Napoli, centro direzionale Isola C/1 Torre Saverio, partita IVA 04786681215, in persona del Consigliere Delegato, Avv. Francesco D'Ercole nato a Misurata (Libia) il 12.07.1946, CF. DRC FNC 46L 12 Z 326A e dotato dei poteri di rappresentanza, giusta verbale del C.d.A. del 27.04.2012

e dall'altra

**RAYS S.p.A.**, in seguito denominata "impresa", con sede legale in Osimo (AN) alla Via Francesco Crispi n. 12, P.IVA/C.F. 01316780426, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Ancona al n. 01316780426, rappresentata ai fini del presente atto dalla dott.ssa Irene Guidi nata ad Ancona il 27.11.1967 giusta procura speciale per Notar dott. Andrea Scoccianti di Ancona del 16.03.2012, Rep. 27.944, Racc. 13.396

### PREMESSO

-che So.Re.Sa SpA è titolare, in via esclusiva, in attuazione dell'articolo 6, comma 1 della Legge Regionale della Regione Campania numero 28/2003, come modificata dalla Legge Regionale 28/2005, della funzione di acquisto dei beni e attrezzature per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Campania (AASSLL, AAOO, AAOOUU ed IRCCS) ;

-che con Determina della Soresa spa n. **22 del 29 marzo 2012** è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta esperita per l'affidamento della "FORNITURA DI GUANTI PER USO MEDICALE".

-che la Ditta RAYS S.r.L, risultata aggiudicataria per l'importo di **euro 6.256.986,36** oltre Iva, ha prodotto la documentazione prevista dal comma 2, articolo 48 del decreto Legislativo 163/2006 e, pertanto, a norma del comma 8, articolo 11, del citato decreto legislativo, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, quindi si può procedere alla stipula del contratto di fornitura;

-che il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio presentato dalla Ditta riporta il "nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965 n. 575";

Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

7

**Articolo 1)**

**Oggetto del contratto**

So.Re.Sa. affida all'Impresa, che accetta senza riserva alcuna, la "FORNITURA DI GUANTI PER USO MEDICALE" comprensivo di resa franco di imballo, trasporto e consegna alle strutture delle Aziende indicate nell'ordine.

Lotto	Descrizione Prodotto	Quantitativo per 48 mesi	Modello Offerto	Prezzo offerto	Valore quadriennale di aggiudica
8	guanti chirurgici sterili sintetici depolverati a spessore standard differenziato dita - palmo - polso mis 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9	689.200	BIOSYNTO	€ 0,54000	€ 372.168,00
9	Doppio paio di guanti chirurgici di colore diverso, in lattice o materiale sintetico, in confezione sterile, mis 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9	195.400	HHYDROFEEL E HYDROBLU	€ 0,83000	€ 162.182,00
11	guanti monouso per esplorazione in lattice mis XS, S, M, L, XL	187.344.400	BIOFASE PLUS	€ 0,02440	€ 4.571.203,36
12	guanti monouso per esplorazione in lattice senza polvere mis XS, S, M, L, XL	41.270.000	BIOFASE PF PLUS	€ 0,02790	€ 1.151.433,00

OMIA

**Articolo 2)**

**Norme regolatrici dell'appalto**

La fornitura viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti:

- dalle clausole del presente atto, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- del Capitolato Speciale che si allega a questo atto sotto la lettera "A" in copia;
- delle disposizioni di cui la D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010;
- dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dall'offerta economica presentata dall'Impresa in sede di gara, che si allega a questo atto con la lettera "B" in copia.

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in

BA

67

vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

### Articolo 3)

#### Durata ed ammontare della fornitura

**La durata della fornitura è di 48 mesi.** L'importo contrattuale, come dall'offerta presentata dalla Impresa ammonta ad Euro **6.256.986,36** al netto dell'I.V.A.

Come previsto dall'art. 3 del Capitolato Speciale, i quantitativi potranno essere soggetti a variazione in aumento o diminuzione rispetto ai quantitativi stimati.

Qualora nel corso di ciascun anno di fornitura si dovesse verificare un incremento dei test superiore al 20% rispetto al fabbisogno annuale presunto previsto nell'allegato B1 al Capitolato Speciale, la ditta fornitrice sarà tenuta a praticare un ulteriore sconto del 5% sul prezzo offerto che potrà essere praticato sotto forma di nota di credito.

Soresa si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore nel periodo di efficacia del presente contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, alle medesime condizioni, corrispettivi e termini stabiliti dal presente atto, fino a concorrenza di 1/5 (un quinto) dell'importo massimo contrattuale, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923 n. 2240.

Soresa si riserva altresì la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione dell'importo della fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto) ai sensi dell'art. 11 R.D. 18/11/1923 n. 2240.

### Articolo 4)

#### Pagamenti e verifiche di conformità

I pagamenti verranno disposti entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte di So.Re.Sa., previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento competente, designato ai sensi dell'art. 274 D.P.R. 207/2010, della prestazione effettuata in termini di quantità e di qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

La fattura dovrà essere intestata a So.Re.Sa. e dovrà riportare il riferimento dell'ordine (n° ordine, data, Azienda richiedente, punto ordinante e luogo di consegna, nonché il/i codice/i prodotto/i previsto nell'anagrafica Soresa).

Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte di So.Re.Sa. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.

I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario n.

**IBAN: IT 58 A 02008 02626 0000015562**

In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione So.Re.Sa. non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopra indicato.

Le attività di verifica di conformità saranno effettuate dal Responsabile del Procedimento designato da ciascuna azienda ospedaliera in relazione al corrispondente acquisto.

Soresa potrà comunque svolgere attività di supervisione e controllo, anche attraverso controllo a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario a favore delle aziende sanitarie.

#### **Articolo 5)**

##### **Termini di esecuzione del contratto**

Non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto ex art. 153 comma 2 D.P.R. 207/2010, il Direttore dell'Esecuzione, mediante comunicazione formale, indicherà all'aggiudicatario la data a partire dalla quale avrà inizio ufficialmente la fornitura.

Le consegne dovranno essere effettuate previo apposito ordinativo a cura, rischio e spese del fornitore presso i singoli magazzini indicati all'atto dell'ordine dalle Aziende richiedenti dalle ore 08:30 alle 13:00 di giorni feriali escluso il sabato.

La merce dovrà essere conforme all'ordine trasmesso dal Servizio competente e, in caso contrario, non sarà accettata dai magazzini.

Qualora non vi sia rispondenza tra quantità richiesta e confezione disponibile commercializzata, l'ordine dovrà essere evaso, in difetto, il materiale dovrà essere consegnato entro massimo 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, salvo casi di urgenza rispetto ai quali i tempi di consegna sono da concordarsi direttamente con il Responsabile del Servizio preposto, comunque entro e non oltre 24 ore dal ricevimento dell'ordine. I prodotti all'atto della consegna devono avere data di scadenza non inferiore ai 2/3 della durata complessiva di validità. Se per qualsivoglia motivo i prodotti saranno consegnati con periodo di validità inferiore e accettati per motivi di urgenza dovranno essere cambiati alla loro scadenza.

Nel caso di consegna di prodotti con difformità qualitativa, il fornitore ha l'obbligo di ritirare e sostituire detti prodotti entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di contestazione da parte della Stazione Appaltante.

Peraltro, in difetto di ritiro nel predetto termine che si protragga oltre 15 (quindici) giorni lavorativi, la Stazione Appaltante ha facoltà di restituirli al fornitore a spese ed oneri a carico di quest'ultimo.

#### **Articolo 6)**

##### **Penali**

In caso di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, nella fornitura, e di quanto a corredo della stessa, rispetto al termine massimo stabilito al precedente art. 5, Soresa applicherà al fornitore una penale pari al 3% Iva esclusa, del valore della fornitura oggetto di inadempimento per ogni giorno lavorativo di ritardo, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

In caso di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito al precedente art. 5, Soresa applicherà al fornitore una penale pari al 5% dell'imponibile della fornitura oggetto dell'inadempimento per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali vengono applicate su proposta del Direttore dell'esecuzione.

L'impresa è altresì soggetta all'applicazione di penalità quando si rende colpevole di deficienza nella qualità dei beni forniti, delle prestazioni o dei materiali impiegati.

E' sempre comunque fatto salva per So.Re.Sa. la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e dalle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

I rimborsi per danni e le penali inflitte, saranno trattenute sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'impresa dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile "delle risoluzioni del contratto".

#### Articolo 7)

#### Certificato di buona esecuzione

Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dal Direttore dell'Esecuzione al fine di attestare la regolare esecuzione della fornitura.

Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.

#### Articolo 8)

#### Risoluzione dell'appalto

In caso di inadempimento del fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine di 15 giorni, che sarà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dalla Stazione Appaltante So.Re.Sa. ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di incamerare la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno.

In ogni caso So.Re.Sa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata A/R:

- in caso di applicazioni di penali superiori al 10% (dieci per cento) dell'importo del presente contratto;

■ dopo tre successive contestazioni scritte per consegne o prestazioni qualitativamente e/o quantitativamente non rispondenti alle ordinazioni, So.Re.Sa. avrà la facoltà di risolvere il

G

contratto provvedendo ad affidare la fornitura al secondo in graduatoria, fino alla scadenza del termine di appalto, con obbligo dell'impresa di risarcire i danni economici e di sottostare altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolgerà a beneficio dell'Azienda.

- in caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi derivanti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- in caso di subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- in caso di perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione di un contratto con una Pubblica Amministrazione;
- in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali.
- Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile "delle risoluzioni del contratto".

#### Articolo 9)

##### Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva fino a concorrenza della somma di Euro **1.451.859,14**

So.Re.Sa.:

- a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa;
- b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
- c) può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che So.Re.Sa. abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione definitiva si svincola con le modalità di cui all'art. 113 d.Lgs 163/06.

#### Articolo 10)

##### Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa istanza dell'Impresa ed autorizzazione di So.Re.Sa., e nel rispetto dell'Art.118 D.Lgs 163/06 le prestazioni che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità concordate.

So.Re.Sa. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

6

**Articolo 11)**  
**Responsabili del contratto**

So.Re.Sa. nomina Direttore dell'esecuzione del contratto l'Avv. Gianmarco Massa, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

Le aziende sanitarie provvedono, ai sensi dell'art.274 del D.P.R. n. 207/2011, alla nomina di un proprio responsabile del procedimento con compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase dell'esecuzione contrattuale .

L'impresa indica quale responsabile dell'esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Direttore dell'esecuzione di cui sopra il signor

L'impresa dichiara altresì che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail/pec al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: **071/286.89.11**

L'impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.

Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di "ok" ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'impresa.

Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.



**Articolo 12)**  
**Deroga all'eccezione di inadempimento**

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

**Articolo 13)**  
**Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

PK

6

#### Articolo 14)

### Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3

#### Articolo 15)

### Obblighi a carico dell'Impresa derivanti dal Protocollo di legalità e dalle previsioni di cui all'art. 3, L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall'art. 3 della L. n.136/2010, l'Impresa:

a. ha l'obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

b. deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta;

L'impresa assume, altresì, l'obbligo di:

1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo della gara (CIG 3638973F80). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;

2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

#### Articolo 16)

### Dichiarazioni rese dall'Impresa in ottemperanza al Protocollo di legalità

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'Impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

1) L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8)

2) L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti

AB

del l'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

3) L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

4) L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del d.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

5) L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

#### Articolo 17) Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto sono devolute al Giudice Ordinario.  
Foro esclusivo è quello di Napoli.

#### Articolo 18) Spese di contratto e trattamento fiscale


Tutte le spese del presente contratto sono a carico dell'Impresa.

Articolo 19)

Rinvio alla legislazione vigente

Per quanto non previsto nel presente contratto, nel disciplinare e nel capitolato speciale di gara, si rinvia alla legislazione vigente in materia.


Firma per accettazione  
Rays SpA



  
So.Re.Sa. SpA  
Il Consigliere Delegato  
(Avv. Francesco D'Ercole)

Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, ai sensi dell'art. 1341 II° comma cc.

Rays SpA



45112



**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI  
GUANTI PER USO MEDICALE**



**SO.RE.SA S.P.A.**

~

**NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.**

*Handwritten signature*

## CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GUANTI PER USO MEDICALE

CIG n° 3638472214

L'anno duemiladodici, il giorno ventisei del mese di giugno presso la sede della So.Re.Sa. S.p.A. in Napoli, Centro Direzionale, Isola C/1 – Torre Saverio da una parte

SO.RE.SA. S.p.A., con sede legale in Napoli, centro direzionale Isola C/1 Torre Saverio, partita IVA 04786681215, in persona del Consigliere Delegato, Avv. Francesco D'Ercole nato a Misurata (Libia) il 12.07.1946, CF. DRC FNC 46L 12 Z 326A e dotato dei poteri di rappresentanza, giusta verbale del C.d.A. del 27.04.2012

e dall'altra

NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.r.L., in seguito denominata "impresa", con sede legale in Castelvechio di Monte Porzio (PU) alla Via Piave n. 12, P.IVA/C.F. 01313240424, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino al n. 0131324042, rappresentata ai fini del presente atto dall'Amministratore Unico dott.ssa Stefana Navarra nata a Realmonte (AG) il 27.11.1966, C.F.: NVRSFN66S67H205S e residente a Castelvechio di Monte Porzio (PU) in Via Piave n. 14;

### PREMESSO

- che So.Re.Sa SpA è titolare, in via esclusiva, in attuazione dell'articolo 6, comma 1 della Legge Regionale della Regione Campania numero 28/2003, come modificata dalla Legge Regionale 28/2005, della funzione di acquisto dei beni e attrezzature per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Campania (AASSLL, AAOO, AAOOUU ed IRCCS) ;

-che con Determina della Soresa spa n. 22 del 29 marzo 2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta esperita per l'affidamento della "FORNITURA DI GUANTI PER USO MEDICALE".

-che la Ditta NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.r.L, risultata aggiudicataria per l'importo di euro 813.942,00 oltre Iva, ha prodotto la documentazione prevista dal comma 2, articolo 48 del decreto Legislativo 163/2006 e, pertanto, a norma del comma 8, articolo 11, del citato decreto legislativo, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, quindi si può procedere alla stipula del contratto di fornitura;

-che il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio presentato dalla Ditta riporta il "nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965 n. 575";

Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

NACATUR INTERNATIONAL  
AMMINISTRATORE UNICO

Articolo 1)

Oggetto del contratto

So.Re.Sa. affida all'Impresa, che accetta senza riserva alcuna, la "FORNITURA DI GUANTI PER USO MEDICALE" comprensivo di resa franco di imballo, trasporto e consegna alle strutture delle Aziende indicate nell'ordine.

Lotto	Descrizione Prodotto	Quantitativo per 48 mesi	Modello Offerto	Prezzo offerto	Valore quadriennale di aggiudica
6	guanti chirurgici sterili in lattice depolverati a spessore ridotto (per microchirurgia) differenziato dita - palmo - polso - massima sensibilità, opaco tali da eliminare possibili riflessi alla luce mis 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9	369.400	BIOMED FREE MICRO	€ 0,45000	€ 166.230,00
7	guanti chirurgici sterili in lattice depolverati, ad elevato spessore (per chirurgia ortopedica) differenziato dita - palmo - polso, opachi tali da eliminare possibili riflessi alla luce mis 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9	538.400	ORTHOMED FREE	€ 0,48000	€ 258.432,00
16	guanti non sterili in materiale sintetico senza polvere e privo di residui di prodotti chimici per somministrazione di preparazioni chemioterapiche mis S, M, L (ESENTI DA PVC)	973.200	MED NITRYL FREE VERSIONE LONG	€ 0,40000	€ 389.280,00

Articolo 2)

Norme regolatrici dell'appalto

La fornitura viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti:

- dalle clausole del presente atto, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- del Capitolato Speciale che si allega a questo atto sotto la lettera "A" in copia;
- delle disposizioni di cui la D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010;
- dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dall'offerta economica presentata dall'Impresa in sede di gara, che si allega a questo atto con la lettera "B" in copia.

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

### Articolo 3)

#### Durata ed ammontare della fornitura

La durata della fornitura è di 48 mesi. L'importo contrattuale, come dall'offerta presentata dalla Impresa ammonta ad Euro 813.942,00 al netto dell'I.V.A.

Come previsto dall'art. 3 del Capitolato Speciale, i quantitativi potranno essere soggetti a variazione in aumento o diminuzione rispetto ai quantitativi stimati.

Qualora nel corso di ciascun anno di fornitura si dovesse verificare un incremento dei test superiore al 20% rispetto al fabbisogno annuale presunto previsto nell'allegato B1 al Capitolato Speciale, la ditta fornitrice sarà tenuta a praticare un ulteriore sconto del 5% sul prezzo offerto che potrà essere praticato sotto forma di nota di credito.

Soresa si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore nel periodo di efficacia del presente contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, alle medesime condizioni, corrispettivi e termini stabiliti dal presente atto, fino a concorrenza di 1/5 (un quinto) dell'importo massimo contrattuale, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923 n. 2240.

Soresa si riserva altresì la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione dell'importo della fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto) ai sensi dell'art. 11 R.D. 18/11/1923 n. 2240.

### Articolo 4)

#### Pagamenti e verifiche di conformità


I pagamenti verranno disposti entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte di So.Re.Sa., previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento competente, designato ai sensi dell'art. 274 D.P.R. 207/2010, della prestazione effettuata in termini di quantità e di qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

La fattura dovrà essere intestata a So.Re.Sa. e dovrà riportare il riferimento dell'ordine (n° ordine, data, Azienda richiedente, punto ordinante e luogo di consegna, nonché il/i codice/i prodotto/i previsto nell'anagrafica Soresa).

Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte di So.Re.Sa. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.

I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario n.

INTERNATIONAL  
S.p.A.  
LAVORATORE UNICO





In caso di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito al precedente art. 5, So.Re.Sa. applicherà al fornitore una penale pari al 5% dell'imponibile della fornitura oggetto dell'inadempimento per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali vengono applicate su proposta del Direttore dell'esecuzione.

L'impresa è altresì soggetta all'applicazione di penalità quando si rende colpevole di deficienza nella qualità dei beni forniti, delle prestazioni o dei materiali impiegati.

E' sempre comunque fatto salva per So.Re.Sa. la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e dalle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

I rimborsi per danni e le penali inflitte, saranno trattenute sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'impresa dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile "delle risoluzioni del contratto".

#### Articolo 7)

#### Certificato di buona esecuzione

Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dal Direttore dell'Esecuzione al fine di attestare la regolare esecuzione della fornitura.

Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.

#### Articolo 8)

#### Risoluzione dell'appalto

In caso di inadempimento del fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine di 15 giorni, che sarà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dalla Stazione Appaltante So.Re.Sa. ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di incamerare la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno.

In ogni caso So.Re.Sa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata A/R:

- in caso di applicazioni di penali superiori al 10% (dieci percento) dell'importo del presente contratto;
- dopo tre successive contestazioni scritte per consegne o prestazioni qualitativamente e/o quantitativamente non rispondenti alle ordinazioni, So.Re.Sa. avrà la facoltà di risolvere il

contratto provvedendo ad affidare la fornitura al secondo in graduatoria, fino alla scadenza del termine di appalto, con obbligo dell'impresa di risarcire i danni economici e di sottostare altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolgerà a beneficio dell'Azienda.

- in caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi derivanti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- in caso di subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- in caso di perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione di un contratto con una Pubblica Amministrazione;
- in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali.
- Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile "delle risoluzioni del contratto".

#### Articolo 9)

##### Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva fino a concorrenza della somma di Euro 1.322.873,67

So.Re.Sa.:

- ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa;
- ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
- può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che So.Re.Sa. abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione definitiva si svincola con le modalità di cui all'art. 113 d.Lgs 163/06.

#### Articolo 10)

##### Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa istanza dell'Impresa ed autorizzazione di So.Re.Sa., e nel rispetto dell'Art.118 D.Lgs 163/06 le prestazioni che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità concordate.

So.Re.Sa. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

**Articolo 11)**  
**Responsabili del contratto**

So.Re.Sa. nomina Direttore dell'esecuzione del contratto l'Avv. Gianmarco Massa, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

Le aziende sanitarie provvedono, ai sensi dell'art.274 del D.P.R. n. 207/2011, alla nomina di un proprio responsabile del procedimento con compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase dell'esecuzione contrattuale.

L'impresa indica quale responsabile dell'esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Direttore dell'esecuzione di cui sopra il signor

L'impresa dichiara altresì che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail/pec al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: **0721/955.681**

L'impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.

Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di "ok" ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'impresa.

Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

**Articolo 12)**  
**Deroga all'eccezione di inadempimento**

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

**Articolo 13)**  
**Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

  
M... ..  
... ..  
... ..

A



ASL  
3 S...  
di Strab...

**Articolo 14)**  
**Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3

**Articolo 15)**  
**Obblighi a carico dell'Impresa derivanti dal Protocollo di legalità e dalle previsioni di cui all'art. 3, L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall'art. 3 della L. n.136/2010, l'Impresa:

a. ha l'obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

b. deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta;

L'impresa assume, altresì, l'obbligo di:

1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo della gara (CIG 3638472214). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

**Articolo 16)**  
**Dichiarazioni rese dall'Impresa in ottemperanza al Protocollo di legalità**

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'Impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

- 1) L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8)






**Articolo 19)**  
**Rinvio alla legislazione vigente**

Per quanto non previsto nel presente contratto, nel disciplinare e nel capitolato speciale di gara, si rinvia alla legislazione vigente in materia.

Firma per accettazione  
Nacatur International Import Export Srl

NACATUR INTERNATIONAL  
IMPORT EXPORT SRL  
L'AMMINISTRATORE UNICO

  
So.Re.Sa. SpA  
Il Consigliere Delegato  
(Avv. Francesco D'Ercole)

Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, ai sensi dell'art. 1341 II° comma cc.

Nacatur International Import Export Srl

NACATUR INTERNATIONAL  
IMPORT EXPORT SRL  
L'AMMINISTRATORE UNICO



Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE SUPPLENTE  
(Sig.ra. Angela De Rosa)

*Angela De Rosa*

### **TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 54038 in data 03 SET. 2012

### **TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

### **TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

### **PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione della G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Decisione: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO  
*[Signature]*

**INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA**

**03 SET. 2012**

**A:**

<input checked="" type="checkbox"/> DIRETTORE SANITARIO D'AZIENDA COLLEGIO SINDACALE	COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	
SERV. GABINETTO	COORD.TO PROGETTI FONDI	
SERV. AFFARI GENERALI	COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	
SERV. AFFARI LEGALI	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	
<input checked="" type="checkbox"/> SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE	DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE	
SERV. ASSISTENZA SANITARIA	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA
SERV. CONTROLLO DI GESTIONE	DISTRETTO N. 48	
SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DISTRETTO N. 49	
SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DISTRETTO N. 50	
SERV. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 51	<b>EX A.S.L. NA 4</b>
SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.	DISTRETTO N. 52	SERV. FASCE DEBOLI
SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TERR.	DISTRETTO N. 53	SERV. PATOLOGIA CLINICA
SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT	DISTRETTO N. 54	
SERV. ISPETTIVO	DISTRETTO N. 55	
SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 56	
SERV. MATERNO INFANT. DISTRET.	DISTRETTO N. 57	<b>EX A.S.L. NA 5</b>
SERV. MEDICINA LEGALE PUBBL.VAL.	DISTRETTO N. 58	
SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	DISTRETTO N. 59	SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA
SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	OO.RR. AREA NOLANA	
COMITATO ETICO	OO.RR. AREA STABIESE	
	OO.RR. GOLFO VESUVIANO	